

REGOLAMENTO IVASS N. 32 DEL 9 NOVEMBRE 2016 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO E DELLA SOLVIBILITÀ' DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA), CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI), SEZIONE II (SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO), ARTICOLO 30-TER, E AL TITOLO XV (VIGILANZA SUL GRUPPO), CAPO III (STRUMENTI DI VIGILANZA SUL GRUPPO), ARTICOLO 215-TER DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE — MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74 - CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SULLA VALUTAZIONE INTERNA DEL RISCHIO E DELLA SOLVIBILITÀ.

Relazione

Il presente Regolamento è emanato in attuazione dell'articolo 30, comma 7, 30-ter e 215-ter del d.lgs. 209/2005 recante il Codice delle Assicurazioni Private (di seguito "Codice"), con i quali è previsto che l'IVASS detti con regolamento disposizioni di dettaglio in materia di sistema di governo societario, ivi inclusa la valutazione interna del rischio e della solvibilità (ORSA).

L'introduzione delle disposizioni in tale ambito trae origine dai nuovi requisiti introdotti dalla direttiva *Solvency II* (di seguito "direttiva"), recepita con il sopra citato Codice, dal Regolamento delegato (UE) 2015/35 (di seguito "Atti Delegati") che integra la direttiva e dalle Linee Guida EIOPA (o AEAP, Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni, istituita con Regolamento UE n. 1094/2010) volte a garantire l'applicazione uniforme e coerente del nuovo regime e dei suoi obiettivi fondamentali in modo armonizzato tra i paesi dell'Unione europea.

Con il testo regolamentare in oggetto vengono recepite, quindi, le linee guida EIOPA, che disciplinano diversi aspetti inerenti alla valutazione interna dei rischi e della solvibilità, completando il quadro normativo che su tali aspetti viene definito:

- dagli articoli 45 e 246(4) della direttiva (recepiti rispettivamente dagli articoli 30-ter e 215-ter del Codice);
- dagli articoli 9, 262, 263, 294, 304, 306, 308, 312, 313 degli Atti delegati.

Nella fase preparatoria l'IVASS aveva già recepito le linee guida preparatorie sulla valutazione prospettica dei rischi e della solvibilità (c.d. FLAOR), attraverso le lettere al mercato del 15 aprile 2014 e del 24 marzo 2015 e con le modifiche al Regolamento 20/2008 apportate con il Provvedimento n.17 del 15 aprile 2014.

Le linee guida EIOPA, sono corredate da indicazioni più di dettaglio (c.d. *explanatory text*) che l'Istituto considera nell'esplicazione concreta dell'attività di vigilanza anche laddove, rilevata la loro natura, non siano riprese in disposizioni regolamentari¹.

Il Regolamento: i) riprende le indicazioni che, nella fase preparatoria, erano state fornite sull'argomento con le richiamate lettere al mercato, ii) conferisce organicità al complesso delle disposizioni inerenti la materia dell'ORSA e iii), nel contempo, allinea la terminologia a quella imposta dal nuovo regime *Solvency II*.

Sulla base di tale impianto normativo, le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono chiamate a valutare i rischi cui sono esposte in un'ottica attuale e prospettica, almeno con

¹ In linea generale, l'approccio dell'Istituto riguardo agli *explanatory text* si ispira ai seguenti principi:

- le eventuali parti dell'*explanatory text* ritenute rilevanti per l'applicazione della disciplina da parte delle imprese, sono recepite nel testo regolamentare;
- gli esempi applicativi ritenuti più significativi, sono ripresi in allegati esemplificativi dei regolamenti;
- la divulgazione delle parti riferibili a criteri e metodi di vigilanza che saranno ritenute di interesse per soggetti vigilati e parti terze sarà effettuata ai sensi dell'articolo 9-bis del Codice.

cadenza annuale, ovvero ogni volta che si presentano circostanze che potrebbero modificare il proprio profilo di rischio. L'ORSA valuta il fabbisogno complessivo di solvibilità e la capacità dell'impresa di soddisfare, nel continuo, i requisiti obbligatori di capitale e i requisiti inerenti le riserve tecniche propri del nuovo regime di solvibilità (*Solvency II*), approfondendo altresì gli scostamenti, rispetto all'ORSA, delle ipotesi sottese al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità (SCR). Le imprese devono pertanto definire processi adeguati e procedure commisurate alla struttura organizzativa e al sistema di gestione dei rischi che tiene conto della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all'attività svolta.

L'organo amministrativo dell'impresa fornisce un contributo attivo nel processo di valutazione dei rischi e della solvibilità, approvando la politica *ad hoc* definita, valutando l'adeguatezza di criteri e di metodologie utilizzate nelle valutazioni, con particolare riferimento ai rischi significativi e soprattutto integrando le risultanze delle valutazioni ORSA nell'elaborazione e revisione delle strategie d'impresa. Le imprese sono chiamate a trasmettere all'IVASS, con frequenza almeno annuale, la relazione ORSA per il supervisore (*ORSA supervisory report*) in coerenza con l'articolo 373 degli Atti delegati e pertanto non oltre 2 settimane dalla conclusione della valutazione.

Le suddette disposizioni in materia di valutazione del rischio e della solvibilità trovano concreta attuazione anche a livello di gruppo ciò in virtù del combinato disposto degli articoli 45 e 246 della Direttiva (recepiti con i citati articoli 30-ter e 215-ter del Codice) secondo cui i requisiti in materia di ORSA si applicano *mutatis mutandis* a livello di gruppo. Inoltre sui gruppi e in particolare sulle ultime società controllanti italiane sono state predisposte anche specifiche disposizioni volte ad affrontare aspetti relativi alle caratteristiche specifiche del gruppo stesso, tra cui la possibilità di redigere un "documento unico di valutazione interna del rischio e della solvibilità" (cd. *Singolo documento ORSA*) che presuppone un elevato livello di coerenza dei processi in seno a tutto il gruppo. Coerentemente con l'approccio del Regolamento IVASS 22/2016 in materia di vigilanza sul gruppo, le presenti disposizioni si applicano all'ultima controllante italiana di un sottogruppo nazionale qualora a essa si applichi la vigilanza a livello di sottogruppo nazionale.

Si rileva che la revisione della disciplina in materia di valutazione interna del rischio e della solvibilità impatta su ulteriori regolamenti, tra cui il Regolamento n. 20/2008, con particolare riferimento alla disciplina del sistema di gestione dei rischi. Le modifiche al citato regolamento, volte ad assicurare una piena coerenza tra la disciplina specifica relativa all'ORSA e quella più generale diretta al sistema di governo aziendale, verranno elaborate nell'ambito del processo di revisione già in corso, tenendo conto anche delle osservazioni pervenute in esito alla pubblica consultazione svolta per l'emanazione del presente testo regolamentare

Il presente Regolamento si applica anche alle sedi secondarie di imprese di assicurazione e riassicurazione di Stato terzo, in linea con l'ambito di applicazione del vigente Regolamento 20/2008, tenuto conto dell'auspicio formulato dall'Istituto nelle lettere al mercato sul FLAOR e con le linee guida EIOPA in materia di sedi secondarie di imprese con sede legale in uno Stato Terzo. Al riguardo queste ultime, con riferimento agli aspetti inerenti all'ORSA, sono state considerate per la formulazione del Regolamento, salvo alcune parti i cui adempimenti s'intendono già disciplinati dal Codice².

² In particolare, la linea guida 35, lettera b, delle linee guida EIOPA in materia di *third country branches*

Si riporta di seguito una sintesi delle previsioni del Regolamento che si compone di 17 articoli e di 3 allegati.

Il **Titolo I - Disposizioni generali** contiene previsioni relative alle fonti normative (**art. 1**), alle definizioni (**art. 2**) e all'ambito di applicazione del Regolamento (**art. 3**), che oltre alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana, include anche le sedi secondarie nel territorio della Repubblica italiana di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo e l'ultima società controllante italiana.

Il **Titolo II - Principi ed elementi della valutazione interna del rischio e della solvibilità dell'impresa** è suddiviso in tre Capi³.

- Il **Capo I – Principi e ruolo della valutazione del rischio e della solvibilità**, reca le previsioni relative ai principi su cui si incardina la valutazione del rischio e della solvibilità (**art. 4**) e il ruolo dell'organo amministrativo nel processo di valutazione (**art. 5**).

Sono altresì richiamati gli allegati 1 e 2 che rispettivamente declinano i contenuti minimali della politica sull'ORSA e delle evidenze inerenti a ciascuna ORSA.

- Il **Capo II – Elementi della valutazione del rischio e della solvibilità** contiene disposizioni riguardanti i diversi aspetti che la valutazione del rischio e della solvibilità deve affrontare, dagli elementi da considerare nella valutazione del fabbisogno di solvibilità globale (**art. 6**), dall'utilizzo di criteri e ipotesi diverse di rilevazione e valutazione dello stesso fabbisogno rispetto ai criteri generali definiti nel nuovo regime (**art. 7**), dagli elementi da considerare per l'osservanza nel continuo del rispetto dei requisiti patrimoniali obbligatori e in materia di riserve tecniche (**art. 8**) a quelli da considerare e rappresentare in merito agli scostamenti dalle ipotesi sottese al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità (**art.9**), nonché, da ultimo, i requisiti specifici per la valutazione degli attivi delle sedi secondarie di imprese di assicurazione e riassicurazione di Stato terzo in ambito ORSA (**art. 10**).

- Il **Capo III – Obblighi Informativi nei confronti dell'IVASS** concerne i requisiti di trasmissione all'IVASS della relazione sulla valutazione dei rischi e della solvibilità dell'impresa (c.d. relazione ORSA per il supervisore) (**art. 11**).

Viene richiamato l'allegato 3 che elenca i contenuti minimali della relazione ORSA per il supervisore nelle quattro macro aree: profilo e strategia di rischio, *governance* del processo ORSA, informazioni di dettaglio inerenti alle valutazioni ORSA (metodi, criteri, tecniche e ipotesi utilizzati) e conclusioni delle analisi con relativo utilizzo dell'ORSA⁴.

³ Per la concreta applicazione delle disposizioni in materia di ORSA si richiama l'attenzione delle imprese sulle indicazioni contenute negli *explanatory text* delle linee guida dell'EIOPA in materia di ORSA (<https://eiopa.europa.eu/Pages/Consultations/Public-consultation-on-the-Set-1-of-the-Solvency-II-Guidelines.aspx>), ponendo particolare attenzione a:

§ 2.2, 2.4, 2.8, 2.9 relativi alla GL EIOPA n.1 in materia di Impostazioni generali

§ 2.10-2.13 relativi alla GL EIOPA n. 2 in materia di ruolo dell'organo amministrativo.

§ 2.14 relativo alla GL EIOPA n.3 in materia di documentazione

§ 2.18 relativo alla GL EIOPA n.5 in materia di evidenza di ciascuna ORSA

§ 2.20 relativo alla GL EIOPA n.6 in materia di evidenza di relazione interna sull'ORSA e di ORSA Supervisory report

§ 2.21-2.33, in particolare § 2.29 relativi alla GL EIOPA n.7 in materia di evidenza di valutazione del fabbisogno di solvibilità globale

§ 2.35-2.38 relativi alla GL EIOPA n. 8 in materia di visione prospettica del fabbisogno di solvibilità globale

§ 2.39 relativo alla GL EIOPA n. 9 in materia di valutazione e rilevazione del fabbisogno di solvibilità globale

§ 2.42-2.46 relativi alla GL EIOPA n. 10 in materia di costante osservanza dei requisiti patrimoniali obbligatori

§ 2.50, 2.53, 2.55, 2.56 e 2.57 relativi alla GL EIOPA n. 12 in materia di scostamenti dalle ipotesi sottese al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità

§ 2.63-2.65, relativi alla GL EIOPA n. 14 in materia di frequenza.

⁴ I contenuti dell'allegato sono stati, per chiarezza, riorganizzati rispetto alla versione consultata.

Il **Titolo III - Valutazione del rischio e della solvibilità del gruppo** è suddiviso in tre Capi⁵, in analogia e con richiamo di quanto previsto per il Titolo II, del quale ricalca la struttura.

- Il **Capo I – Principi e ruolo della valutazione** reca le previsioni relative ai principi su cui si incardina la valutazione del rischio e della solvibilità di gruppo (**art. 12**).
- Il **Capo II – Elementi della valutazione di gruppo** contiene disposizioni riguardanti la valutazione, nello specifico, del fabbisogno di solvibilità globale ⁶e dei requisiti patrimoniali obbligatori del gruppo (**art. 13**), nonché i requisiti specifici per la redazione del documento unico di valutazione interna dei rischi e della solvibilità che contenga una valutazione dei rischi e della solvibilità unica per il gruppo (**art. 14**).
- Il **Capo III – Obblighi informativi nei confronti dell'IVASS** concerne i requisiti di trasmissione all'IVASS della relazione sulla valutazione dei rischi e della solvibilità di gruppo (**art. 15**).

Infine, il **Titolo IV – Disposizioni transitorie e finali** reca rispettivamente le disposizioni transitorie (**art. 16**), in sede di prima applicazione, cioè con riguardo all'ORSA relativa ai dati 2016, con indicazione delle specifiche proroghe e quelle in materia di pubblicazione ed entrata in vigore del Regolamento (**art. 17**).

⁵ Per la concreta applicazione delle disposizioni in materia di ORSA si richiama l'attenzione delle imprese sulle indicazioni contenute nell' *explanatory text* delle linee guida dell'EIOPA in materia di *ORSA di gruppo*, ponendo particolare attenzione a:

§ 2.66, 2.71, 2.72 e 2.74 relativi alla GL EIOPA n. 15 in materia di ambito del gruppo ORSA

§ 2.75 relativo alla GL EIOPA n. 16 in materia di informativa all'Autorità di vigilanza

§ 2.82 relativo alla GL EIOPA n. 17 in materia di fabbisogno di solvibilità di gruppo

§ 2.84 e 2.85 relativi alla GL EIOPA n. 19 in materia di requisiti specifici per ORSA di gruppo.

⁶ Considerando i possibili elementi di fondi propri ammissibili a livello di gruppo di cui si dispone e che si prevede di disporre.